



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

0056



AREA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA' ESTRATTIVE, RIFIUTI ED ENERGIA

UFFICIO RIFIUTI

OGGETTO: Ditta Leoni F.lli S.r.l. con sede legale in comune di Ghedi (BS), via Curtatone n.36. Rinnovo con varianti sostanziali dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto sito in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22 - Artt. 208 e 210 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 116 del 29.12.2008 di proroga al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- il d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36;
- il D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. VII/19461 del 19 novembre 2004;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;

PREMESSO che la ditta **Leoni F.lli S.r.l.** con sede legale in comune di Ghedi (BS), via Curtatone n.36, c.f./ p. I.V.A.: 02304830983, ha presentato istanza con nota in atti provinciali P.G. n. 97720 del 17/07/2008, tendente ad ottenere il rinnovo con varianti sostanziali dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dell'impianto sito in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22; l'istanza è stata integrata dalle note registrate al P.G. n. 101458 del 28/07/2008, P.G. n. 154616 del 09/12/2008, P.G. n. 2855 del 12/01/2009 e P.G. n. 3222 del 13/01/2009. Con nota registrata al P.G. provinciale n. 0136442 del 29/10/2008 ha presentato inoltre domanda di aggiornamento per modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

RICHIAMATI:

- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2215 del 15/09/2003 avente per oggetto: "Approvazione progetto ed autorizzazione alla Ditta **Leoni F.lli s.r.l.** per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata, per l'impianto sito nel Comune di Borgosatollo (BS), loc. Pradossi, via Pradossi n. 22. Artt.27-28 D.Lgs. 22/97 e s.m.i.";
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1259 del 30/04/2004 avente per oggetto: "Approvazione progetto ed autorizzazione alla ditta **LEONI F.lli S.r.l.** alla realizzazione di varianti all'impianto autorizzato con provvedimento provinciale n. 2215 del 15.09.2003, per l'insediamento sito nel Comune di Borgosatollo (BS), loc Pradossi, via Pradossi n. 22. Artt. 27/28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i."
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 188 del 18/01/2005 avente per oggetto: "Ditta **LEONI F.lli S.r.l.**, con sede legale a Ghedi (BS), via Curtatone n. 36 - Rilascio di nulla osta all'esercizio, a pieno regime



(95t/g e 23750 t/a), delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, nell'impianto sito nel Comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n.22.”;

- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1576 del 15/05/2007 avente per oggetto: “Ditta LEONI f.lli s.r.l., con sede legale in Comune di Ghedi (BS), via Curtatone n. 32. Nulla osta alla variante migliorativa all'impianto sito in Comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22, autorizzato con determinazione provinciale n. 2215 del 15/09/2003 e s.m.i. Art. 210 del D.Lgs. 152/2006”;
- il decreto della Regione Lombardia n. 2693 del 24/02/2005 avente per oggetto: “Legge 13/7/66, n° 615 ed art.6, del d.p.r. 24/5/88, n° 203. Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di frantumazione rottame ferroso e non ferroso da parte della ditta Leoni f.lli s.r.l. con insediamento produttivo sito in comune di 25010 Borgosatollo (BS), via Pradossi, n. 22, fasc. n° 36956/25634/2004.”

PRESO ATTO altresì che:

- la ditta ha presentato richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., con nota registrata al P.G. provinciale n. 98117 del 18/07/2008;
- la Provincia di Brescia con nota P.G. n. 137309 del 30/10/2008 ha comunicato che per la richiesta in oggetto **non è necessario** l'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale;

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 04/12/2008 (verbale in atti), nel corso della quale gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole alle istanze della ditta con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Comune di Borgosatollo (BS) ha trasmesso in data 25/10/2008, nota registrata al P.G. provinciale n. 125811 del 03/10/2008, l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta;

RILEVATO CHE con nota del 04.12.2008 il Servizio Aria e Rumore ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella sezione “C” dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione istruttoria dei competenti uffici del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti), dalla quale risulta che:

- la ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto sito in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22;
- la ditta ha richiesto le seguenti varianti rispetto a quanto precedentemente autorizzato:
 1. Varianti strutturali
 - Demolizione tettoia stoccaggio per deposito polveri metalli;
 - Asportazione struttura uffici;
 - Demolizione locale pesa e rifacimento dello stesso a ridosso dell'abitazione del custode lato nord;
 - Sostituzione pesa e spostamento della stessa;
 - Realizzazione dei nuovi uffici sopra il magazzino esistente (non adibito a attività di gestione rifiuti);
 - Riorganizzazione delle strutture di separazione rifiuti e MPS, con demolizione della parte muraria eccedente la copertura;
 2. Varianti attività gestione rifiuti:
 - Integrazione codici CER;
 - Effettuazione operazione recupero R4 su rifiuti già autorizzati come stoccaggio R13;
 - Aumento potenzialità annua trattamento fino a 50000 t/anno, aumento messa in riserva dei rifiuti in ingresso fino a 2246 mc; stoccaggio di rifiuti decadenti di 215 mc;
 - Spostamento cesoia;
 3. Varianti sostanziali all'impianto esistente per quanto riguarda le emissioni in atmosfera consistenti nella installazione di un secondo elettroventilatore e sostituzione completa del sistema di filtrazione;
- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportati nell'Allegato tecnico sezione “B (RIFIUTI)”, parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa per il rinnovo con varianti sostanziali si è conclusa con valutazione favorevole;

DETERMINATO secondo gli importi della d.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004, in € **134163,19** (Euro centotrentaquattromilacentosessantatre/19) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativa a:

- messa in riserva di 2246 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso pari a € 39.668,85 (riduzione al 10% in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi);
- trattamento di un quantitativo massimo di 50.000 t/anno di rifiuti non pericolosi pari a € 56.521,04;
- messa in riserva/deposito preliminare di 215 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività pari a € 37.973,30;


STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTA la proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

RITENUTO, in relazione agli esiti sopra specificati, di poter procedere al rinnovo con varianti sostanziali dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto della ditta Leoni F.lli S.r.l. sito in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico A e delle planimetrie allegate, che risultano parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di rinnovare alla ditta **Leoni F.lli S.r.l.** l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (all'esercizio delle operazioni di recupero dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto sito in comune di Borgosatollo (BS), via Pradossi n. 22, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico A sezione "B (RIFIUTI)" e sezione "C (EMISSIONI)", e delle planimetrie allegate, che ne costituiscono parte integrante;
2. di approvare il progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle varianti sostanziali richiamate nelle premesse;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - b) permesso di costruire;
4. di far presente che il presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D. L.vo 152/06, variante temporanea allo strumento urbanistico comunale;
5. che le varianti dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia e al Comune di Borgosatollo congiuntamente a perizia giurata asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato. Entro i successivi trenta giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro la gestione rifiuti relativa alle varianti autorizzate può essere avviata;
6. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione delle varianti ed un termine massimo di tre anni dalla medesima data per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;
7. di stabilire che la presente autorizzazione unica abbia una validità di dieci anni, atteso che l'autorizzazione disciplinata dall'art. 208 comma 12, del d.lgs 152/06, ha la durata di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, precisando che la relativa eventuale istanza di rinnovo deve essere presentata entro i 180 (centottanta) giorni antecedenti la data di scadenza;
8. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto e le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni precedenti;

- 
9. che entro sei mesi dalla data del presente provvedimento dovrà essere effettuata una caratterizzazione delle acque di seconda pioggia;
10. che entro sei mesi della messa in esercizio delle varianti dovranno essere riefettuate le misure in campo acustico, comunicando la data di effettuazione delle misure con almeno 15 gg. di anticipo a ARPA e Comune, per la definizione dei recettori sensibili;
11. di dare atto che:
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e del d.m. n. 148/98;
 - le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche conformi alle specifiche norme tecniche del D.m. 05.02.1998 e s.m.i, nonché successivi atti normativi applicabili ai sensi di legge;
 - restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del d.lgs 152/2006 e dal Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4 in attuazione all'art. 52 comma 1 lett. a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
 - qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
12. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future, in quanto applicabili;
13. di dare atto che le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità e i principi del processo impiantistico approvato per la gestione dei rifiuti, e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere esaminati dalla Provincia di Brescia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria l'autorizzazione e/o nulla osta alla loro realizzazione informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;
14. di dare atto che la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera e/o di esercizio che comportino modifiche, a seguito delle quali gli impianti per la gestione di rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
15. di dare atto che in relazione alle emissioni in atmosfera, qualora il gestore intenda sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica o nella presente autorizzazione, anche relativa alle modalità di esercizio, deve presentare preventivamente alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), mentre se la modifica non è sostanziale ne deve essere data comunicazione preventiva alla Provincia di Brescia, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la prevista data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa, precisandosi che se la Provincia entro tale periodo di 60 gg. non si esprime, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;

16. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'allegato tecnico del presente atto "sezione B (rifiuti)" nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
17. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico sezione "C (emissioni)" e sezione "D (ACQUA)";
18. di far presente che la ditta dovrà ottemperare a quanto stabilito dalle normative relative alle emissioni in atmosfera e al premesso di costruire di cui al punto 3) del presente atto, nonché, alle leggi regionali emanate in materia;
19. che ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Brescia, al Comune e all'Arpa competenti per territorio;
20. di fissare in € **134163,19** (Euro centotrentaquattromilacentosessantatré/19) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Leoni F.lli S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
21. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, entro 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
22. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa alla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca dello stesso, previa diffida;
23. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre:
 - relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
 - per l'autorizzazione alle varianti sostanziali decorsi i trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 5;
24. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
25. che il presente atto venga comunicato alla ditta Leoni F.lli S.r.l. a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
26. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Borgosatollo (BS), all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. di Brescia distretto n. 3, al Servizio Aria e Rumore della Provincia di Brescia nonché, per quanto di competenza, alla Regione Lombardia;
27. di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa;
28. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
29. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia,16/01/2009.....

Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
dott. Riccardo M. Davini

